



COMUNE DI GAIARINE
PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA N. 36

DEL 26/10/2020

OGGETTO: **ORDINANZA PER MACELLAZIONE TRADIZIONALE SUINI A DOMICILIO PER IL SOLO CONSUMO DOMESTICO PRIVATO ANNO 2020/21.**

IL SINDACO

Visto il Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R.D. 20.12.1928, N. 3298;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 16.06.1992 N. 3425 e successive modifiche;

Visto il Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento in particolare il considerando 35 e l'art. 10;

Visto il Decreto Legislativo n. 131 del 06.12.2013 inerente la "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE succitato relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali";

Vista la D.G.R. n. 1251 del 28.09.2015 "Revisione del Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS del Veneto di cui DGR n. 2714/2014;

Atteso che il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 del 10.08.2015 definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni e prevede siano sottoposte ad esame sistematico per accertare la presenza di trichine tutte le carcasse provenienti da Aziende non ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata;

Richiamata la Legge Regionale n. 19 del 25.10.2016 che ha disposto la ridefinizione ed il riassetto organizzativo delle Aziende ULSS, individuando i nuovi ambiti territoriali delle stesse e prevedendo l'incorporazione di talune ULSS in altre, in modo da definire nell'ambito regionale complessivamente 9 (nove) ULSS;

Preso atto che il 4° comma dell'art. 14 della succitata Legge Regionale dispone che a far data dal 1° Gennaio 2017 l'ULSS n. 9 di Treviso modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana" – mantenendo la propria sede legale a Treviso ma incorporando le sopresse ULSS n. 7 di Pieve di Soligo e n. 8 Asolo-Montebelluna – assumendo conseguentemente un'estensione territoriale a quella della circoscrizione della Provincia di Treviso;

Ritenuto di mantenere efficace nel Distretto di Treviso (ex ULSS n. 9) anche per la stagione 2020/2021 la sperimentazione della procedura dipartimentale di controllo sanitario basato sul rischio che assicuri gli obiettivi di sicurezza alimentare per la popolazione e che rispetti altresì i criteri di efficacia ed efficienza delle risorse del Servizio Sanitario Nazionale **estendendo tale sperimentazione della procedura dipartimentale anche agli altri due Distretti di Pieve di Soligo e Asolo-Montebelluna (ex ULSS n. 7 e 8)**;

Viste le definizioni nella citata procedura dipartimentale ed in particolare di "richiedenti" – "nucleo privato" – "condizioni vincolanti" – "Persona Formata" e "sorveglianza veterinaria";

Visti i documenti di valutazione del rischio elaborati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie nel 2011 ed in particolare quello del 2013 (Prot. N. 9348 del 25.09.2013 Direttore del Dipart. di Sicurezza Alimentare dr.ssa A. Ricci) che propone le misure per la gestione di potenziali rischi per i consumatori di prodotti derivanti dalla macellazione e preparazione delle carni dei suini macellati tradizionalmente a domicilio per uso domestico-provato;

Accertato che l'art. 13 del R.D.3298/28 prevede una Autorizzazione apposita del Sindaco ma che per i criteri di efficienza ed efficacia nonché di snellimento burocratico dell'Autorità amministrativa si intende trasformare l'Autorizzazione prevista per i singoli casi di macellazione in un'autorizzazione complessiva permanente data dalla presente Ordinanza;

Considerato quindi che il procedimento di applicazione del disposto art. 13 del R.D. n. 3298/1928 può essere semplificato tramite delle comunicazioni degli interessati all'Autorità competente nel controllo ufficiale (Dipartimento Funzionale di Sicurezza Alimentare);

Ritenuto che la gestione della macellazione tradizionale dei suini allevati nell'Azienda ULSS 2 "Marca Trevigiana" nel quale è ricadente questo Comune possa essere effettuata da norcini qualificati ed adeguatamente formati e che l'attività di controllo da parte dell'ULSS possa essere concentrata su un campione casuale;

Preso atto che per il passato sono stati indetti corsi di formazione di "Persona Formata" alla macellazione tradizionale dei suini a domicilio e che anche per l'anno in corso sono previste tre Edizioni del Corso di formazione succitato tramite corso a distanza via web a seguito emanazione DPCM 13.10.2020 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Considerato che a tutti i partecipanti dei corsi "Persona Formata" – previa verifica – viene rilasciato un attestato individuale valevole 5 anni, rinnovabili;

Atteso che il Servizio veterinario dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana assicurerà un monitoraggio dei suini macellati in presenza di una Persona Formata (o qualificata da altra Autorità competente o in possesso di attestato di frequenza del corso di formazione per le P.P.L. – Piccole Produzioni Locali) alla macellazione secondo il Piano predisposto nella valutazione dei rischi nonché alla Visita ispettiva con sopralluogo a domicilio nei casi di anomalia segnalati dalla medesima "Persona Formata";

Vista la nota della Regione del Veneto Prot. n. 611214/50.00.13.00 del 24.10.2006 avente per oggetto "Macellazione dei suini a domicilio";

Accertato che per poter gestire la richiesta di macellazione suini da parte di persone sprovviste di qualifica, così come quelli che detengono suini da meno di 30 giorni, sono disponibili in loco infrastrutture di macellazione riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 sufficienti a soddisfare tali esigenze e pertanto tali privati non beneficiano dell'art. 13 del R.D. 3298/28;

Visto il D. Lgs. N. 200 del 26.10.2010 relativo all'identificazione e registrazione dei suini;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 35 – lett. I) del vigente Statuto comunale,

Vista la proposta N. 163477 datata 14.10.2020 dell'Azienda U.L.S.S. N. 2 "Marca Trevigiana" – Dipartimento di Prevenzione – Coordinamento Servizi Veterinari e SIAN e successive note integrative;

ORDINA

1. che i cittadini interessati alla macellazione tradizionale dei suini a domicilio per il solo consumo domestico-privato lo comunichino all'Azienda ULSS 2 – Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari – **con un congruo anticipo di almeno 72 ore l'inizio delle operazioni e mediante invio del Modulo allegato alla presente** compilato in ogni sua parte, secondo una delle seguenti modalità:
 - a. **consegna a mano** presso Distretto Socio Sanitario Sud sito in via Galvani a Conegliano dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 9.30 oppure al Distretto Socio Sanitario Nord sito in Piazza Foro Boario a Vittorio Veneto sempre dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 9.30;
 - b. **a mezzo Fax al nr. 0438-664357;**
 - c. **via posta elettronica** al seguente indirizzo e-mail: svia@aulss2.veneto.it;

NON SONO AMMESSE NOTIFICHE TELEFONICHE

- che durante l'abbattimento e le operazioni correlate siano risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili;
- che le operazioni di macellazione comprendano il preventivo stordimento dell'animale da effettuarsi come prevista dal Regolamento (CE) n. 1099/2009 (pistola a proiettile captivo, elettronarcosi, proiettile libero);
- **È vietata** la macellazione dei suini **nelle ore notturne e nei giorni festivi;**
- **È vietata** la macellazione dei suini **per conto terzi al di fuori dei macelli autorizzati;**
- **È altresì vietata la commercializzazione** delle carni dei suini macellati per uso privato;
- Le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione ed alla lavorazione delle carni, debbono essere preventivamente lavati e disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igienico-sanitarie;
- di utilizzare solo acqua con caratteristiche di potabilità;
- di smaltire i rifiuti sia solidi e liquidi secondo la normativa vigente;

- il personale addetto alla macellazione (norcini) in sostituzione del libretto sanitario dovrà dimostrare di aver seguito un percorso formativo nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. Veneto n. 2685 del 06 Agosto 2004;
- di rendere disponibili i suini vivi e la carcassa dell'animale/i, compresa la testa, la lingua, polmoni, cuore, fegato, reni, milza, intestino, ecc.. per l'eventuale visita veterinaria secondo la procedura di valutazione del rischio elaborata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (monitoraggio e/o a seguito di segnalazione da parte di Persona Formata);
- è consentita altresì la macellazione a domicilio di **2 (due) suini per nucleo familiare all'anno**, purché le carni siano destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, e non siano destinati a terzi;
- **di sottoporre a controllo parassitologico per la ricerca di Trichinella spp. Tutte le carcasse**, ad eccezione dei suini di Aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata;
- **di rispettare ed osservare scrupolosamente le norme di prevenzione da COVID-19 evitando in particolar modo gli assembramenti di persone;**
- i trasgressori saranno puniti a norma di legge.
- la presente Ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed inviata in copia all'Azienda U.L.S.S. n. 2 – Marca Trevigiana – Distretto Pieve di Soligo.

A U T O R I Z Z A

- ❖ da **lunedì 2 Novembre 2020 a sabato 6 Marzo 2021** – nei giorni lavorativi (**NON festivi**) la macellazione tradizionale dei suini a domicilio per il consumo domestico del proprio nucleo privato da parte dei cittadini interessati residenti e domiciliati in questo Comune appartenente all'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" per un massimo di 2 (due) suini per nucleo familiare all'anno;

Le condizioni vincolanti per l'efficacia dell'Autorizzazione sono quelle riportate nelle premesse e nei punti dell' "Ordinativo";

L'apposito Modulo per la notifica è disponibile presso l'Ufficio Commercio, nel Sito istituzionale del Comune nonché nel sito dell'Azienda ULSS 2 "Marca Trevigiana";

Il Servizio Veterinario provvederà ai controlli sanitari di competenza secondo la procedura di valutazione del rischio elaborata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, in particolare:

1. sottoporrà ad ispezione *ante e post mortem* tutti i suini segnalati tempestivamente dalla "Persona Formata" per un'anomalia riscontrata in vita o dopo la macellazione;
2. sottoporrà ad un monitoraggio ispettivo di un numero rappresentativo di capi macellati sotto la conduzione di una "Persona Formata" alla macellazione domiciliare ma non oggetto di segnalazione di alcuna anomalia in vita o dopo la macellazione;
3. svolgerà la sorveglianza veterinaria.

Le **TARIFFE** in caso di segnalazione da parte della "Persona Formata" o nel caso sia richiesta la visita del Veterinario perché il Norcino non è Persona Formata sono:

L'importo per la visita ispettiva dei suini macellati a domicilio, stabilito dalla DGR n. 1251 del 28 settembre 2015 Revisione del Tariffario Regionale della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2714 del 29 dicembre 2014, allegato A) della D.G.R. è composto dalle seguenti voci:

1.1 VOCI GENERALI Spese di trasferta (per intervento) € 20,00=;

1.2 SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE: Ispezione delle carni di animali macellati a domicilio per autoconsumo compreso esame per la ricerca delle trichine (ove previsto) ed altri eventuali accertamenti diagnostici di laboratorio **€ 15,00 per un capo**, (ulteriori € 8,00 per un eventuale secondo capo) **per un totale di € 35,00 per un capo (totale di € 43,00 per 2 capi nella stessa seduta di macellazione).**

Tali importi dovranno essere versati secondo le indicazioni dell'AULSS 2 Marca Trevigiana, e cioè mediante versamento su conto corrente postale allegato alla fattura inviata a domicilio dal Servizio Veterinario.

Le visite svolte nell'attuazione del monitoraggio veterinario non sono tariffate.



IL SINDACO
F.to Diego Zanchetta

ALL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA

OGGETTO: Comunicazione di richiesta di macellazione suino/i a domicilio per il consumo domestico privato.

Il/la sottoscritto/a (cognome) _____ (nome) _____

residente a _____ in via _____ n. _____

Nato/a a _____ il _____

Codice fiscale n. _____

Registrato all'Anagrafe Insediamenti di Allevamento Suino cod. **IT** _____

Recapito telefonico _____ mobile _____

Comunica che intende macellare il giorno _____ con inizio alle ore _____

uno *oppure* due capi suini (*cancellare il numero non richiesto*) presso il proprio domicilio in via: _____

_____ numero civico _____ località _____

Chiede l'autorizzazione ai sensi dell'ordinanza sindacale **MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO PER USO DOMESTICO PRIVATO** avendone i requisiti.

Dichiara

1. Essere a conoscenza dell'Ordinanza Sindacale relativa alla **MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO PER USO DOMESTICO PRIVATO** e di rispettarla.
2. Le operazioni di macellazione saranno svolte da **PERSONA QUALIFICATA** alla macellazione e preparazione suini per uso domestico privato .
3. Di recapitare personalmente o tramite il norcino un campione di muscolo del diaframma (50 grammi circa) di ciascun suino macellato, ai fini della ricerca della *Trichinella* spp., presso:

per il Distretto di Treviso:

la sede del Dipartimento di Prevenzione, Servizi Veterinari - "La Madonnina" - in Strada Castellana, 2, negli orari di apertura al pubblico;

le unità operative veterinarie di Oderzo in via Manin, 46, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 9, o di Roncade in via San Rocco, 8, negli orari di apertura, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 9;

per il Distretto di Pieve di Soligo:

la sede di Conegliano, sito in via Galvani, dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 9,30;

la di Vittorio Veneto, sita in piazza Foro Boario, dal lunedì al sabato dalle ore 08,30 alle ore 9,30;

l'Ufficio Veterinario di Farra di Soligo, presso il Mattatoio, dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle ore 9,30;

per il Distretto di Asolo-Montebelluna

la sede di Asolo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 10;

la sede di Vedelago, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 9;

la sede di Montebelluna, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12.30;

Fatto a _____ il _____

L'interessato (firma leggibile)